

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’UNITA’ D’OFFERTA CENTRO DIURNO  
DISABILI DI SAN DONATO MILANESE. DURATA 5 (CINQUE) ANNI DALL’AVVIO DEL SERVIZIO

(CIG \_\_\_\_\_)

*(il presente documento costituisce uno schema suscettibile di variazioni – le condizioni sostanziali del medesimo, tuttavia, integrando la parte normativa della gestione, non potranno essere modificate)*

L’anno duemilaventitré (2023), il giorno ... (xx) del mese di (xx)

**le parti**

Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.), Ente capofila del Distretto Sociale Sud Est Milano, corrente in San Donato Milanese in via Sergnano, 2, Codice Fiscale n. 97529770154, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore* Alessandro Cassuto, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della predetta

- d’ora innanzi anche **Assemi** o **La Concedente**

e

\_\_\_\_\_, corrente \_\_\_\_\_, Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della predetta

- d’ora innanzi anche **L’Aggiudicatario, Il Gestore** o **Il Concessionario**

**premesse che**

**1) Assemi** è, dal 1 luglio 2009, Ente capofila del Distretto Sociale Sud Est Milano, in esito alla deliberazione dell’Assemblea Intercomunale n. 11 del 29 giugno 2009;

**2)** in adempimento alla propria mission e all’art. 4 dello Statuto, essa cura la *gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati dall’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano*, nei quali rientra anche il Centro Diurno Disabili ubicato in Sergnano alla via Croce Rossa n. 6 (in avanti, **CDD**);

**3)** trattasi di unità di offerta sociale già accreditata da Regione Lombardia per 20 frequentanti e contrattualizzata con A.T.S. Milano Metropolitana per altrettanti posti/fruitore.

**4)** con determinazione del Direttore n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, **Assemi** ha deliberato la indizione di una procedura per la concessione di servizio relativa ad unità d’offerta socio sanitaria di Centro Diurno Disabili per la durata di cinque anni, a far tempo dal 1 novembre 2023 (o dalla diversa data di ultimazione della procedura);

**5)** la procedura è stata affidata a Consorzio Informatica e Territorio S.p.A., quale centrale unica di committenza;

**6)** la **Concedente** ha ritualmente approvato disciplinare, bando, capitolato e schema di convenzione;

7) la CUC ha dato corso a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

8) l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in forma elettronica;

9) entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. .... (*in lettere*) operatori, e precisamente:

- .....

- .....

- .....

9) con verbale delle operazioni di gara n. .... del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di ...../100 punti riportato da ..... con sede legale a (.....) ..... (.....) in ....., ..... - C.F. e P. IVA n....., ha proposto la aggiudicazione in favore della medesima;

10) gli atti di gara sono stati approvati da **Assemi**;

11) all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa e di tutte le altre verifiche indicate dal Codice Appalti, con determinazione dirigenziale n. 2023/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto l'affidamento del servizio di gestione del **CDD** alla Società Soc. ....;

12) è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

13) l'**Aggiudicatario** attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

14) il **Concessionario**, partecipando alla procedura, ha espressamente accettato tutte le condizioni negoziali, ivi comprese quelle enunciate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente convenzione. Esso dichiara espressamente, con la sottoscrizione della presente convenzione, di conoscere e accettare, quale parte integrante della stessa, tutti gli atti e documenti relativi alla gara;

**rilevato che**

- A) non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;
- B) l'**Aggiudicatario** ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- C) le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- D) sono state rispettate le norme in tema di *stand still*, e per conseguenza la aggiudicazione ha acquisito efficacia;
- E) sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

### t a n t o   p r e m e s s o

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

#### 1.- Documentazione. Estensione delle obbligazioni.

1.1 – Costituiscono parte integrante del presente contratto il disciplinare di gara, il capitolato speciale, la offerta tecnica ed economica formulata dall'aggiudicatario, il piano riguardante la clausola sociale, il PEF, e ogni altro atto o documento facente parte della procedura di gara, a provenienza della CUC, di **Assemi** e dell'**Aggiudicatario**.

1.2 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

1.3. - Sottoscrivendo il contratto, l'**Aggiudicatario** dichiara di assumere tutti gli obblighi, le obbligazioni, i doveri e gli oneri dallo stesso derivanti – siccome tutti gli obblighi di condotta della presente convenzione, anche in assenza di espresso richiamo – per sé, per i propri amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, per le ausiliarie e subappaltatori e per i loro amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, e per qualsiasi terzo coinvolto a qualsivoglia titolo nella gestione del servizio.

#### 2.- Oggetto.

2.1 – **Assemi** affida in concessione a \_\_\_\_\_, che accetta, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione di un'unità d'offerta di Centro Diurno Disabili (di seguito CDD) sito in via croce rossa, 6, San Donato Milanese, per la durata di cinque anni dalla stipula del presente contratto, siccome meglio dettagliato negli atti di gara e nel disciplinare, con le modalità e verso i corrispettivi di cui alla offerta presentata dall'**Aggiudicatario**.

2.2 – A pena di risoluzione di diritto, che potrà essere fatta valere mediante semplice comunicazione a mente dell'art. 1456 cod. civ., il **Concessionario** dovrà gestire il servizio in armonia e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

2.3. – Le parti dichiarano che le stime e le valutazioni a base di gara non costituiscono in alcun modo promessa di risultato, né garanzia circa il buon esito della gestione, essendo – come

previsto dalla normativa in tema di concessione – il rischio allocato in capo al **Gestore**, il quale non avrà diritto a somma alcuna, salvo per le quote di ristoro espressamente previste (che non costituisce corrispettivo, ma prestazione assistenziale e sociale).

### 3.- Sospensione. Tutela sinallagmatica. Condizione per le azioni del Gestore.

3.1 – Fatta salva la chiusura imposta da provvedimenti normativi o deliberata da **Assemi**, si precisa che:

i) il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità, e reso senza soluzione di continuità.

ii) il servizio, essendo correlato alla tutela di primari interessi pubblici quali la salute, connessi alla tutela e inclusione dei disabili e delle loro famiglie, al sollievo per queste ultime, e alla qualità della vita delle persone interessate (in quanto il sollievo fornito consente la permanenza a casa di persone altrimenti spesso destinate a strutture di degenza) non potrà in alcun modo e per qualsiasi titolo o causa essere interrotto dal concessionario, neppure in ipotesi di inadempimento della amministrazione e/o a mente dell'art. 1460 cod. civ. – salvo il diritto di tutela giurisdizionale. A tal fine, il **Concessionario** rinuncia ad avvalersi della sospensione di cui all'art. 1460 cod. civ. e a ogni forma di tutela sinallagmatica, fermo il diritto di far valere in giudizio eventuali ragioni;

iii) la sospensione a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa del servizio determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che la **Concedente** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ., che l'aggiudicatario riconosce applicabile al presente contratto, siccome chiarito da Cass. Civ., 21740/2016, e C.A. Brescia, 30 gennaio 2023.

3.2 – L'aggiudicatario dichiara di conoscere e accettare la allocazione dei rischi precisata nel disciplinare e nel disciplinare, e in generale legate alla concessione di servizio-

3.3 – Il concessionario potrà far valere in giudizio eventuali contestazioni o ragioni, o domande, solo se in regola con la esecuzione del contratto.

### 4. – Obblighi dell'aggiudicatario

4.1 – **Assemi** concede in concessione il servizio a condizione che l'**Aggiudicatario** osservi le norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato prestazionale - completi degli allegati - approvati in sede di indizione della gara, che, sottoscritti dal **Gestore** per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

4.2. – Il **Concessionario** si impegna al rispetto della normativa e dei regolamenti via via vigenti, assumendo l'impegno altresì al costante aggiornamento tecnico, normativo e professionale, obbligandosi alla esecuzione del contratto con la diligenza tecnica e professionale richiesta dalla natura del medesimo

### 5. – Obblighi del concessionario nei confronti di dipendenti e collaboratori.

5.1 – Il **Gestore** dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso.

5.2 - I suddetti obblighi vincolano il **Concessionario** anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'**Aggiudicatario** si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

5.3 - Saranno a carico del **Concessionario** le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

5.4 – Il **Gestore** si impegna altresì all'adempimento di tutte le norme, unitarie e domestiche, in tema di sicurezza sul lavoro.

5.5 – Il **Concessionario** attribuisce diritto ad **Assemi**, anche per il tramite di terzi incaricati, di verificare il rispetto del presente articolo, impegnandosi a consegnare, a semplice richiesta, il DURC e altra documentazione richiesta al fine di accertarne l'adempimento.

5.6 – L'Aggiudicatario si impegna altresì al puntuale pagamento e adempimento di ogni obbligo nei confronti di eventuali ulteriori collaboratori e professionisti, impegnandosi a consegnare quietanza rilasciata e sottoscritta da questi ultimi a semplice richiesta della **Concedente** o di suoi incaricati.

5.7 – La violazione del presente articolo – anche con riferimento agli obblighi inerenti le verifiche di **Assemi**, oltre a quelli sostanziali e formali nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori - determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che la **Concedente** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 6. – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

6.1 – Il Concessionario ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara la non assoggettabilità / di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, impegnandosi al rispetto degli obblighi in oggetto, se e nella misura in cui sono o diverranno applicabili, per tutta la vigenza del contratto.

## 7. – Codice di comportamento. Riservatezza.

7.1 – Il **Concessionario** ed il proprio personale dovranno tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, e osservare scrupolosamente tutta la normativa anche regionale – fra cui quella indicata a pagina 2 del disciplinare, e nel riquadro di pagina 1 – in materia, nonché le norme e le prescrizioni igienico sanitarie, adeguandosi prontamente a eventuali aggiornamenti o nuove disposizioni.

7.2. – L'**Aggiudicatario** si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

7.3. – Il **Gestore** si obbliga al rispetto, e a far rispettare, le norme via via vigenti a tutela dei dati personali e della riservatezza, con la diligenza tecnica e professionale richiesta anche dalla natura, particolarmente sensibile, dei dati trattati.

7.4 – Il **Concessionario** attribuisce diritto ad **Assemi**, anche per il tramite di terzi incaricati, di verificare il rispetto del presente articolo, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta, supporto e documentazione.

7.5 – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che la **Concedente** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 8. – Corrispettivo del servizio. Valore della concessione

8.1. – Si rimanda all'art. 3 del Capitolato, da intendersi qui integralmente richiamato, trascritto e confermato.

8.2 – Il valore della concessione è stimato in Euro \_\_\_\_\_ per il periodo dell'appalto relativo ai 5 anni di servizio.

8.3 – Il corrispettivo per l'aggiudicatario è costituito unicamente dai proventi della gestione, trattandosi di concessione di servizio. Stante la allocazione dei rischi pattuita, nessuna somma sarà dovuta da **Assemi**, fatta salva la quota di ristoro eventualmente prevista – la quale non costituisce obbligazione, né corrispettivo, ma esclusivamente una prestazione assistenziale. I contributi sanitari regionali o della concedente potranno subire variazioni; i dati contenuti negli atti non costituiscono obbligazione di delibera.

8.4. - Resta fermo l'impegno di cui all'art. 3, secondo paragrafo, nei limiti di quanto necessario mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, previa dettagliata e motivata istanza del **Gestore**, ed esame in contraddittorio fra le parti.

## 9. – Durata della concessione

9.1 - La presente concessione avrà durata di anni 5 con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio. **Assemi**, a mente dell'art. 2 del Capitolato e dell'art. 63 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, potrà richiedere al **Concessionario** la ripetizione del servizio conforme al progetto a base di gara per un periodo non superiore a 12 mesi e alle medesime condizioni contrattuali

9.2 – L'**Aggiudicatario** non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza e risoluzione, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

9.3 – Laddove, al termine della concessione, per motivi insindacabili, la **Concedente** disponesse proroghe tecniche, il **Concessionario** sarà obbligato a proseguire nella gestione alle medesime condizioni sino al termine della proroga stessa.

## 10. - Clausola sociale

**10.1.** – Il **Gestore** si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori impiegati dal predecessore per lo svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

**10.2** – Nello specifico, si obbliga al rispetto del piano allegato all'offerta, che ne costituisce parte essenziale e sostanziale.

**10.3** – La violazione di quanto previsto dall'art. 10.2 determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## **11. – Aggiornamento prezzi.**

**11.1** – A far tempo dal secondo anno di servizio, si applicherà la revisione prezzi sulla base della variazione registrata nell'anno precedente ISTAT Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività - Territorio Milano.

**11.2** - L'adeguamento prezzi potrà essere positivo o negativo.

## **12. - Pagamenti**

**12.1.** - Il **Concessionario** provvederà a sue cure e spese a gestire il rapporto con l'utenza, alla ricezione dei pagamenti da parte degli utenti, come meglio descritto nel Capitolato d'Appalto

**12.2 - Assemi** provvede al pagamento di eventuali somme a proprio carico – che dovessero sorgere (ad esempio per quote di ristoro, in ragione anche dell'art. 15 del capitolato), fermo quanto previsto dall'art. 8.3 - entro 30 giorni fine mese data fattura. Il pagamento è subordinato alla presentazione di DURC in corso di validità e alla regolare esecuzione del contratto, anche di eventuali subappaltatori o ausiliari, nonché della dichiarazione di queste ultime in merito alla inesistenza di crediti non soddisfatti nei confronti del **Gestore**.

## **13. – Cessione del contratto. Subappalto. Subconcessione. Cessione del credito.**

**13.1** - La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera e - per la delicata natura dello stesso, degli interessi sottesi e della fragilità delle persone coinvolte - in ragione del carattere particolarmente fiduciario. Il subappalto non è ammesso per la complessiva gestione dell'unità d'offerta nei suoi aspetti sociosanitari, educativi e riabilitativi.

**13.2** – Il subappalto è ammesso solo per le parti espressamente indicate nell'offerta, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore e autorizzazione della **Concedente**. In caso di subappalto, aggiudicatario e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13.3 – In ipotesi di subappalto, ai fini della autorizzazione, dovrà essere consegnato ad **Assemi** DURC in corso di validità del subappaltatore medesimo.

13.4 – Il concessionario si assume la responsabilità e si obbliga a:

- a verificare che il subappaltatore sia in regola con tutte le normative in tema di dipendenti, trattamenti e assicurazioni obbligatorie;
- a consegnare DURC del subappaltatore;
- a prevedere che il subappaltatore consenta ogni verifica ad **Assemi**;
- a fornire copia alla Concedente delle medesime assicurazioni, stipulate dal subappaltatore, previste per il concessionario, in relazione alle attività di competenza;
- a garantire il rispetto, da parte del subappaltatore, di tutte le norme di legge e contrattuali.

13.5 – L'**Aggiudicatario** si obbliga al rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti di subappaltatori e ausiliarie, e al loro puntuale pagamento. A tal fine, si impegna a consegnare, a semplice richiesta di **Assemi**, quietanza rilasciata da questi ultimi, a dimostrazione della inesistenza di pendenze nei confronti di subappaltatori e ausiliari, fermo quanto previsto dall'art. 12.2.

13.6 – È vietata la cessione, anche parziale, da parte del concessionario, della concessione o dei crediti dalla medesima derivanti nei confronti di chiunque.

13.7 – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 14. - Garanzia

14.1 - A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, il **Concessionario** ha provveduto al versamento di una garanzia fideiussoria - pari al 10% dell'importo..... - per un totale di € (.....), rilasciata il xx/xx/xxxx da .....così come stabilito per legge.

14.2 – Essa esclude la preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della **Concedente**.

14.3 – Essa inoltre garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite del **Concessionario** in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta da **Assemi** per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

14.4 - La garanzia verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, del servizio, previa dichiarazione in merito della **Concedente**.

14.5 – È obbligo dell'**Aggiudicatario** mantenere operativa la garanzia per tutta la durata della concessione (e per le eventuali proroghe necessarie), nonché provvedere alla sua ricostituzione entro cinque giorni dalla sua eventuale escussione in corso di esecuzione. La ricostituzione dovrà avvenire anche laddove la escussione sia contestata, fermo il diritto di far valere in giudizio – successivamente

alla ricostituzione – le eventuali contestazioni.

**14.6** – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 15. - Assicurazioni

**15.1** - Il **Concessionario** assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, dell'**Aggiudicatario**, di **Assemi**, del proprietario dell'immobile o di qualsivoglia soggetto terzo a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

**15.2** - Il **Concessionario** è quindi tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento di **Assemi** a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Concessionario possa arrecare ad **Assemi**, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (ivi compresi gli utenti e le amministrazioni coinvolte), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. La assicurazione deve inoltre coprire eventuali danni alla struttura e a tutto quanto posto a disposizione.

**15.3** - L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a euro 2.000.000, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro inerente la concessione, anche se la relativa denuncia pervenga dopo la conclusione del contratto. La polizza dovrà essere stipulata con il modello C.A.R. (*Contractor All Risks*).

**15.4** – La polizza dovrà essere regolarmente rinnovata, e dovrà essere consegnata copia della medesima (entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla stipula del contratto) e dei suoi rinnovi ad **Assemi**.

**15.5** - La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dei danneggiati a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'**Aggiudicatario** anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

**15.6** - **Assemi** si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. La stipula della polizza e la sua consegna è condizione per l'inizio del servizio.

**15.7** – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 16. - DUVRI

**16.1** - Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che il **Concessionario** dichiara di conoscere e accettare senza contestazione alcuna, e si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

**16.2** - La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che la **Concedente** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 17. - Interruzioni

**17.1** – Il **Concessionario** dovrà sempre garantire la costante presenza del personale indicato in sede di gara (nella cosiddetta composizione standard) per tutta la durata del servizio, senza soluzione di continuità, e adempiendo a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato.

**17.2** - In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'**Aggiudicatario** dovrà informare per iscritto **Assemi** almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.

**17.3** - Non sono ammesse interruzioni di servizio.

**17.4** – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 18. – Spese

**18.1.** - Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico del **Gestore**. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

## 19. - Responsabilità

**19.1** – Il **Concessionario** si obbliga a sollevare la **Concedente** e le amministrazioni coinvolte da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, e per qualsivoglia ragione inerente il presente contratto, con possibilità di rivalsa nei confronti del terzo in caso di condanna.

**19.2.** - Le spese che **Assemi** o le amministrazioni coinvolte dovesse eventualmente sostenere a tale titolo dovranno essere immediatamente rimborsate (con escussione della garanzia laddove non intervenga il rimborso nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta), e in ipotesi di crediti del concessionario, saranno posti in compensazione.

**19.3** - Il **Gestore** è sempre responsabile, sia verso **Assemi** sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare alla **Concedente** o a terzi. L'**Aggiudicatario** si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

**19.4** – La violazione dei degli articoli 19.2 e 19.3, determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che **Assemi** potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

## 20. - Controlli

**20.1** - La vigilanza sui servizi competerà ad Assemi e a tutte le autorità competenti, anche sanitarie, per tutto il periodo di gestione e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalle medesime.

## 21. – Inadempienze e penalità

**21.1** - Il verificarsi di eventuali inadempimenti o manchevolezze nello svolgimento del servizio, imputabili al Concessionario, saranno contestate dal Concedente, a mezzo PEC, entro giorni 15 (quindici) dalla piena conoscenza del fatto.

**21.2** - Entro il termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione della contestazione, il **Concessionario** potrà presentare le proprie controdeduzioni con le stesse modalità. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni adottate dal **Concessionario**, **Assemi** addebiterà una penalità differenziata in ragione della gravità e, secondo la seguente articolazione:

- a) € 1.000,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- b) € 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;
- c) € 1.000,00 per ogni inadempienza nei compiti assegnati a responsabili e ai coordinatori;
- d) € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione al contratto accessivo di concessione;
- e) € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative, normative, regolamentari inerenti l'erogazione del servizio;
- f) € 2.500,00 in caso di avvio annuale posticipato del servizio per cause imputabili al Concessionario, per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni, da detrarsi dalla quota di pagamento relativa al primo periodo di gestione.
- g) Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione (€ 2.500,00) quelle commesse da personale del Concessionario dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi.

**21.3** - Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali, non previsti nel sopra indicato elenco, verrà applicata una penale per ogni evento e per ogni inadempimento da un minimo di euro 200,00 a un massimo di € 2.500,00, motivandone la graduazione.

**21.4** – La applicazione delle penali darà diritto ad escutere in proporzione la garanzia (con applicazione dell'art. 14.5), o a compensare dette somme con eventuali crediti del concessionario.

21.5 – Resta inteso che, nei casi previsti dalla legge o dal contratto, oltre alla applicazione della penale, **Assemi** potrà procedere alla decadenza e risoluzione.

21.6 – La applicazione della penale non pregiudica il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 22.4.

## 22. – Decadenza. Risoluzione

22.1 - **Assemi** ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 cod. civ., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante semplice comunicazione ai sensi dell'art. 1456, secondo comma, codice civile con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei casi previsti nei singoli articoli, e in generale nelle seguenti ipotesi:

- a. cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso, al di fuori di quanto previsto e autorizzato;
- b. mancata collaborazione alla attività di controllo della amministrazione o di altre autorità;
- c. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- d. mancata erogazione del servizio fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali, siccome evenienze pandemiche e il relativo eventuale aumento di oneri o necessità di modifica delle procedure (salva la ipotesi di chiusura imposta alla legge);
- e. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- f. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- g. mancato rispetto dei contratti collettivi;
- h. perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- i. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- j. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- k. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.;
- l. significativa variazione delle condizioni patrimoniali del concessionario;
- m. violazione delle norme in tema di tracciabilità e antiriciclaggio, e dell'art. 24 della presente convenzione;
- n. Interruzione del servizio per causa a sé imputabile;
- o. Omissione o ritardo nella fornitura o sostituzione di uno dei prestatori di lavoro;
- p. Sostituzione ripetuta e senza adeguata motivazione del personale educativo;
- q. Mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute;
- r. Mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente capitolato;
- s. Violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento del servizio concesso;
- t. Inosservanza ripetuta delle prescrizioni dei competenti uffici e servizi di **Assemi** o di altre autorità volte ad assicurare la regolarità del servizio, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente invito;
- u. Somministrazione di cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nell'offerta;

- v. Comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai fruitori, ivi comprese omesse segnalazioni di rischio alle competenti Autorità Giudiziarie;
- w. Cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- x. Inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- y. Violazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- z. Mancata adesione nei termini dati al debito informativo regionale.

**22.2** - In tali casi **Assemi** potrà risolvere di diritto il contratto comunicando al **Concessionario** con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. Potrà, in alternativa e a propria insindacabile decisione, applicare una penale sino a euro 10.mila.

**22.3** – Il valersi della immediata risoluzione è una facoltà di **Assemi**. La concessione, ove possibile, di un termine per eliminare la problematica, siccome la tolleranza, non implicheranno in alcun modo rinuncia alla clausola risolutiva espressa.

**22.4** – Le parti danno atto che, in ipotesi di inadempienza, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, pur non integrando causa di esclusione, costituisce *culpa in contrahendo* ai fini risarcitori, in quanto il sopralluogo avrebbe potuto ridurre il rischio di offerte cui il contraente non è in grado di adempiere.

## 23. – Recesso e sospensione

**23.1** - È sempre facoltà della Concedente recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni al **Gestore**. Il preavviso non è richiesto laddove sussistano ragioni di interesse pubblico in tal senso.

**23.2** – Sempre per ragioni inerenti la sussistenza dell'interesse pubblico sotteso alla esecuzione del servizio, o per sopravvenuto interesse pubblico, **Assemi** potrà disporre la sospensione del servizio, anche immediata.

**23.2** – In tali casi, nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennità, indennizzo, risarcimento, ristoro, o a qualsivoglia altro titolo.

## 24. – Tracciabilità dei flussi finanziari

**24.1** – Il **Concessionario** si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**24.2** - In particolare si impegna a:

- a) comunicare ad **Assemi** gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni

- modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
  - c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

**24.3** – La **Concedente** verifica in occasione di ogni eventuale pagamento al **Gestore**, nonché in qualsivoglia altro momento, a propria insindacabile decisione e anche mediante terzi, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**24.4** – L'**Aggiudicatario** deve garantire il rispetto delle norme anche nei rapporti fra i membri dell'eventuale formazione aggregata, nonché con ausiliari e subappaltatori.

## **25. – Imposta di bollo**

**25.1** - L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

## **26. – Trattamento dati**

**26.1** - Le parti si informano e autorizzano reciprocamente in ordine al trattamento dei dati personali, che avverrà secondo le norme via via vigenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

## **27. - Stipula**

**27.1** - Il presente contratto è stato stipulato in forma \_\_\_\_\_

**27.2** - Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

## **28. – Competenza esclusiva**

**28.1** - Per ogni controversia che non sia devoluta al Giudice Amministrativo, inerente al presente contratto e (a titolo esemplificativo) alla sua esecuzione, formazione, attuazione, risoluzione, validità, nullità, recesso, interpretazione, e in ogni caso al medesimo connesso, sarà competente in esclusiva il Tribunale di Milano.

## **29. – Disposizioni finali**

**29.1** - Il **Concessionario** si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature

nonché del loro stato.

**29.2 - Assemi** comunicherà all'**Aggiudicatario** ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

**29.3** - Laddove compatibili, le parti tenteranno di risolvere ogni dubbio o questione dando applicazione dei principi sottesi al D. Lgs. 36/2023, fermo restando che la disciplina applicabile è data dal D. Lgs. 50/2016.

**29.4.** – Tutti gli obblighi di condotta della presente convenzione, anche in assenza di espresso richiamo, si intendono assunti dal Concessionario per sé, per i propri amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, per le ausiliarie e subappaltatori e per i loro amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, e per qualsiasi terzo coinvolto a qualsivoglia titolo nella gestione del servizio.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. .... facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Concessionario

-----

-----

A mente degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., per quanto ritenuti non applicabili dalle parti, il concessionario dichiara di aver conosciuto e valutato prima di presentare l'offerta, di aver esaminato, ponderato e di accettare le seguenti pattuizioni, delle quali ha tenuto conto nel valutare la convenienza dell'offerta e della stipula del contratto:

Art. 2.3, in ordine al rispetto delle normative;

Art. 3 – Chiusura, allocazione del rischio, tutela sinallagmatica, condizioni per far valere le ragioni;

Art. 5 – Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e dei collaboratori;

Art. 7 – Codice di comportamento e riservatezza;

Art. 8.3., avente per oggetto la circostanza che il corrispettivo è costituito solo da proventi del servizio;

Art. 8.4., afferente il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;

Art. 9 – Durata della concessione;

Art. 10 – Clausola sociale;

Art. 11.3, nella parte inerente la revisione dei prezzi;

Art. 12 - Pagamenti;

Art. 13 – Cessione del contratto, subconcessione, subappalto, cessione crediti;

Art. 14 – Garanzia;

Art. 15 – Assicurazioni;

Art. 16 – DUVRI;

Art. 17 – Interruzione;

Art. 19 – Responsabilità;

Art. 20 – Controlli

Art. 21 – Inadempienze e penali;

Art. 22 – Decadenza e risoluzione;

Art. 23 – Recesso e sospensione;

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 28 – Competenza esclusiva;

Art. 29.4, relativa alla assunzione anche per conto terzi di tutti gli obblighi.

Inoltre, a mente degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., per quanto ritenuti non applicabili dalle parti, il concessionario dichiara di aver conosciuto e valutato prima di presentare l'offerta, di aver esaminato, ponderato e di accettare le seguenti pattuizioni, delle quali ha tenuto conto nel valutare la convenienza dell'offerta e della stipula del contratto, le seguenti norme del capitolato speciale allegato agli atti di gara:

Art. 2, nei capoversi recanti la possibilità di ripetizione dei servizi e la proroga tecnica, con assunzione d'obbligo di esecuzione da parte del Concessionario;

Art. 3., afferente Costo, Prezzo, Corrispettivo;

Art. 5, Sede dell'unità d'offerta, ed arredi e attrezzature;

Art. 6, recante la disciplina del *Personale*;

Art. 7, Organizzazione del concessionario;

Art. 8, Continuità del servizio;

Art. 9, Obblighi e responsabilità del concessionario;

Art. 10, Piano d'emergenza;

Art. 14, Oneri a carico del concessionario;

Art. 17, Controlli;

Art. 18, Sanzioni e penali;

Art. 19, Risoluzione e maggiori penali;

Art. 20, Divieto di cessione;

Art. 21, Subappalto;

Art. 25, Garanzia definitiva;

Art. 26, Tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Concessionario

-----

-----